

limitare illegittimamente il Parlamento nell'esercizio di essenziali funzioni costituzionali: a) il 30 ottobre 1991, parlando a Torino, mentre era in corso l'iter per l'approvazione della legge che prorogava le funzioni della Commissione d'inchiesta sulle stragi, dichiarò: «Rinvierò la legge al Parlamento e, se dovessero riapprovarla, esaminerò di nuovo il testo per vedere se non ricorrano gli estremi del dovere di rifiuto assoluto di promulgazione». («La Stampa», 31 ottobre). Con tale dichiarazione il presidente ha tentato di impedire al Parlamento lo svolgimento di una sua specifica funzione, abusando delle proprie prerogative sotto due profili. Si è arrogato un potere di rifiuto assoluto di promulgazione, che non ha alcun fondamento costituzionale, come risulta dall'inequivoco testo dell'art. 74 della Costituzione: «Il presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata». Il secondo abuso riguarda la minaccia dell'uso di proprie prerogative (il rinvio alle Camere, ma per una sola volta) prima che fossero maturate le condizioni previste dalla Costituzione per il loro esercizio. Anticipare la propria decisione prima ancora che siano maturate le condizioni per assumerla serve evidentemente ad interferire illegittimamente nelle funzioni di un altro organo ed altera il fine cui l'atto è preordinato dalla Costituzione. Previsto per ottenere il riesame di una legge, il rinvio è stato minacciato, invece, per bloccare o rallentare l'iter della legge. La legge, approvata, dopo notevoli difficoltà, il 13 novembre, a tutt'oggi non è stata promulgata. La Commissione scade il 31 dicembre e non è difficile intuire il significato di questo irragionevole ritardo;

b) in seguito al noto conflitto sull'ordine del giorno del Csm, alcuni senatori democristiani presentarono un progetto di legge diretto a risolvere in via interpretativa la questione. Il presidente denigrò i firmatari del progetto, i cui contenuti non divideva e giunse a chiedere se il progetto fosse della Dc, quasi che l'iniziativa legislativa appartenga ai partiti e non ai singoli parlamentari; secondo un'Ansa del 18 novembre 1991, il disegno viene considerato dal Quirinale di aperta ostilità nei confronti del presidente della Repubblica e conferma la mancanza di linee chiare della Dc sui problemi dello Stato e in particolare su quanto attiene all'ordinamento giudiziario. Il presidente della Repubblica attende che il segretario della Dc chiarisca se si tratta di un'iniziativa autonoma di alcuni senatori o di una proposta dell'intera Dc. Il presidente ha condizionato il libero esercizio della funzione parlamentare in un caso in cui era stata esercitata in modo a lui sgradito;

c) il presidente ha frequentemente assunto nei confronti del Parlamento, unica sede costituzionale della rappresentanza popolare, atteggiamenti di tipo punitivo-sanzionatorio, agitando lo scioglimento, come se la decisione dipendesse esclusivamente o in modo assolutamente prevalente da un suo atto di volontà e non dal concorso di specifiche

circostanze di carattere costituzionale. Dopo la vittoria del Si nel referendum sulla preferenza unica, il presidente manifesta pubblicamente l'intenzione di sciogliere la Camera, con la motivazione, assolutamente estranea alla Costituzione, che il voto, cambiando il sistema delle preferenze, avrebbe delegittimato la Camera. Da un'Ansa del 19 luglio 1991, risulta che il presidente aveva minacciato lo scioglimento delle Camere, qualora il dibattito sul suo messaggio relativo alle riforme istituzionali «non lo avesse soddisfatto». E, in precedenza: «chi non vuole essere sciolto agisca in maniera da non farsi sciogliere» (Ansa del 24 ottobre 1990). Con queste dichiarazioni, ed altre analoghe, il presidente assume su di sé, arbitrariamente, un potere che non gli compete.

Alla luce delle successive esternazioni del presidente della Repubblica, dell'attivarsi di circuiti impropri con i mezzi d'informazione, della ricerca pressante ed affannosa del consenso popolare, assume un significato rivelatore il messaggio presidenziale sulle riforme istituzionali nella parte in cui il presidente tende a costruire una sorta di diretto rapporto con il popolo, che scavalca le istituzioni rappresentative e sconvolge gli equilibri costituzionali. Nessun sistema infatti può reggere a questa forma di anarchico dualismo tra un Parlamento legittimamente eletto dal popolo ed un presidente, politicamente irresponsabile, che tiene col popolo, al quale non risponde, un permanente rapporto attraverso i mezzi d'informazione.

18 Il presidente della Repubblica ha gravemente interferito nell'attività di governo:

a) il 7 novembre 1990 il governo è riunito, tra l'altro, per dare esecuzione ad una decisione presa il 5 novembre dal Consiglio di gabinetto (organo previsto dall'art. 6 della legge 400/1988) relativa alla istituzione di un comitato di saggi per accertare la legalità della struttura Gladio. Mentre è in corso il Consiglio dei ministri, il presidente della Repubblica invia al presidente del Consiglio il testo di un decreto di propria autosospensione, già da lui firmato e manovrato solo della controfirma, con una lettera che invita lo stesso Andreotti ad autosospendersi. Avendo entrambi espresso giudizi sulla legalità di Gladio - questa è la tesi del Quirinale - sarebbe stato opportuno che entrambi si facessero da parte durante i lavori della Commissione. L'autosospensione non ha alcun fondamento costituzionale; costituisce una grave interferenza in atti del governo per impedire l'assunzione di una decisione di sua specifica competenza. È una «serrata presidenziale». Ma, proprio perché illegale, la pressione ha una fortissima valenza intimidatrice. La sua realizzazione, infatti, formalizzata in un testo di decreto poi non emanato solo per la mancanza della controfirma, avrebbe causato una crisi istituzionale di inedite dimensioni. Il presidente del Consiglio revocò immediatamente la decisione di nominare la commissione;

b) nel maggio 1991, parlamentari del Pds

presentano al presidente del Consiglio quattro interpellanze per chiedere se il governo condividesse alcune gravi prese di posizione del presidente della Repubblica su questioni di particolare rilevanza politica ed istituzionale. In precedenza, in ossequio alla responsabilità diffusa del presidente anche nei confronti dell'opinione parlamentare, il governo aveva sempre risposto coprendo, con la propria responsabilità, il capo dello Stato. Questa volta, invece, il governo si rifiuta di rispondere per l'indebita pressione dello stesso presidente della Repubblica che rivendica, con accenti non consoni alla sua carica, una propria totale irresponsabilità, inesistente nell'ordinamento costituzionale e mai rivendicata dai suoi predecessori: «...quando è in corso un dibattito innescato fraudolentemente dal Partito democratico della sinistra tentando di aggirare con uno scherzo da paglietta di Pretura, con tutto il rispetto per la Pretura meno per la paglietta, il principio della responsabilità (leggesi: irresponsabilità) del capo dello Stato...» (Ansa, 19 giugno 1991). Anche in questo caso si verifica un abuso che riguarda tanto la Camera, cui è impedito di esercitare la funzione di controllo, quanto il governo, costretto a non assumere una determinata decisione;

c) nel corso della crisi del sesto governo Andreotti il segretario del Partito repubblicano espresse un giudizio critico sulla struttura Gladio e su chi l'aveva coperta. Il presidente della Repubblica insorse comunicando il singolare principio per il quale chi fa parte di un governo deve necessariamente condividere la politica istituzionale del presidente della Repubblica. I repubblicani non fecero più parte del successivo governo Andreotti.

19 Innumerevoli sono state le prese di posizione del presidente della Repubblica nei confronti della magistratura nel suo complesso e contro singoli magistrati che avevano preso decisioni da lui non gradite. Il più delle volte si è trattato di lesioni delle norme relative alla dignità della più alta magistratura dello Stato. Altre volte si è trattato di diffamazioni. Altre volte, ancora, di preoccupanti manifestazioni di autoritarismo. Come nella vicenda della sua deposizione testimoniale nel procedimento per la struttura Gladio, rifiutata alla procura della Repubblica di Venezia, proposta, invece, alla procura della Repubblica di Roma e seguita, infine, dalla cosiddetta autodenucia.

Qualche altra volta, invece, il presidente della Repubblica ha interferito in procedimenti in corso tentando di condizionarne l'esito, violando apertamente i suoi doveri di osservanza della Costituzione, che definisce la magistratura come «soggetta soltanto alla legge» e «indipendente da ogni altro potere».

a) Il giorno del 17 novembre 1991 il presidente della Repubblica offende pubblicamente il dr. Michele Coiro, procuratore della Repubblica di Roma, perché ha chiesto l'archiviazione per Ruggero Orfei, accusato di spionaggio. Il dott. Coiro è definito «famoso pacifista a senso unico, sostenitore della di-

stensione quando all'Est c'erano i governi di dittatura comunista...». Se Orfei avesse collaborato con i servizi segreti cecoslovacchi, sarebbe stato per Coiro, non un traditore ma un combattente per la pace» (Ansa, 17 novembre 1991). L'intimidazione avviene prima che il giudice abbia deciso, con l'effetto di condizionare l'esito del procedimento.

b) Offende insistentemente il giudice Casson che conduce l'istruttoria sulla vicenda Gladio e continua ad offenderlo anche quando Casson si è spogliato del procedimento trasmettendo gli atti al tribunale di Roma ritenuto competente per territorio. Anche in questo caso si tratta di un'ammissibile interferenza in un procedimento penale. Ed ora il cosiddetto «Tribunale dei ministri» si trova ad indagare sulla legittimità della Gladio, avendo tra gli atti l'autodenuncia del presidente della Repubblica, che ha già per suo conto dichiarato legittima la struttura clandestina, ha condizionato un atto del governo, e ripetutamente attaccato un magistrato inquirente. È evidente la distorsione dei propri poteri e delle proprie prerogative per delegittimare i magistrati che rendono decisioni a lui sgradite, con l'aggravante, nel secondo caso, che la decisione lo riguarda direttamente.

c) In un'altra vicenda il presidente della Repubblica usurpa un potere di risoluzione di conflitti che non ha alcun fondamento né nella Costituzione, né nella prassi. Il 22 maggio 1990 convoca presso il Quirinale i procuratori generali della Sicilia per esaminare la fondatezza di accuse rivolte dall'ex sindaco di Palermo Leoluca Orlando alla magistratura siciliana nel corso di una trasmissione televisiva. Alla fine emette una specie di verdetto, inammissibile in uno Stato di diritto: «...sulla base delle informazioni ricevute (su procedimenti coperti dal segreto, n.d.r.), degli avvisi espressi e nei limiti di competenza e di giudizio propri della sua carica... il capo dello Stato dichiara di non avere elementi per ritenere che sulla mancata definizione dei processi abbiano influito fatti estranei all'indipendenza di giudizio dei magistrati, incidenti sul processo di formazione del loro libero convincimento, e concretizzati in illegittime subordinazioni e interferenze» (Ansa, 23 maggio 1990).

20 Il presidente della Repubblica ha aperto un conflitto con il Csm a proposito della titolarità dei poteri di determinazione dei contenuti dell'ordine del giorno. Il presidente, potendo sollevare conflitto dinanzi alla Corte costituzionale per quello che riteneva essere un abuso del Csm, non ha adito questa via, prevista dall'ordinamento. Ha, invece, impedito che la seduta si tenesse, ha minacciato di passare a vie di fatto mediante l'uso della forza pubblica «in relazione all'aula, alla sede e a chi in essa si trovi» (lett. 18 novembre 1991) e, per la seduta successiva, ha inviato un elevato contingente di forze dell'ordine, dopo essersi messo in contatto radiofonico con la sala del Consiglio per tutta la durata della seduta. Due colonnelli dei carabinieri e altri appartenenti alle forze dell'ordine hanno addirittura presidiato la sala durante la seduta, fat-

to mai avvenuto nella storia di un organo di rilevanza costituzionale.

Il presidente non poteva esercitare i poteri di polizia che spettano al presidente di un collegio, contro gli stessi componenti dell'organo collegiale.

21 Nella letteratura penalistica si è citato, in epoca non sospetta (G. Ragnò, *I delitti di alto tradimento e di attentato alla Costituzione*, 1974, pag. 139), un esempio tipico di attentato alla Costituzione da parte del presidente della Repubblica: «Altro esempio di mezzo non consentito nella forma della minaccia può essere offerto dal preannuncio della condizionata rivelazione di notizie scandalistiche ai danni del deputato, il cui orientamento è di dissidio con il fine, perseguito (dal presidente della Repubblica, n.d.r. dei denunciati), di modificazione della Costituzione».

È quanto ha fatto il presidente della Repubblica minacciando l'uso di notizie scandalistiche (pretesi rapporti con servizi segreti dell'Est) e di dossier contro il Pds e i suoi dirigenti, dopo che il segretario di quel partito aveva annunciato l'orientamento di denunciare il presidente della Repubblica per attentato alla Costituzione.

22 Altri comportamenti del presidente rivelano non perché ciascuno di essi può apparire costitutivo dell'ipotesi di attentato alla Costituzione, ma perché nel loro insieme segnalano l'esistenza di un progetto in corso di attuazione per mutare la forma di governo con mezzi non consentiti dall'ordinamento.

a) Particolare è il rapporto che il presidente intrattiene con i mezzi d'informazione, sia per l'abuso diretto a creare per se stesso una condizione di privilegio sia per la denigrazione nei confronti degli organi di informazione e dei giornalisti che mostrano dissenso rispetto ai suoi orientamenti. Uno dei fondamenti del nostro ordinamento costituzionale è la libertà d'informazione; ma il presidente la coarta in duplice direzione. Occupando i mezzi d'informazione in modo che non ha uguali in nessun altro regime parlamentare e denigrando chi esercita, in modo a lui sgradito, il proprio diritto ad informare.

b) I quotidiani del 1° dicembre riportano la cronaca dell'intervento a Velletri davanti a 550 sottufficiali dell'Arma dei carabinieri che prestavano giuramento. Il presidente parla delle accuse che gli sono state rivolte per la struttura Gladio e che pendono davanti al Comitato parlamentare, e ne parla all'indomani della sua autodenuncia davanti alla magistratura ordinaria. Non espone soltanto la sua autodifesa ma «ha urlato, rivolto ai carabinieri, "giudicatevi voi!"» («La Stampa»). Il 4 dicembre 1991 la sezione carabinieri del Cocer (Consiglio centrale di rappresentanza) «addestando alla sollecitazione del presidente della Repubblica di un giudizio sul suo operato, rivolta ai carabinieri il 30 novembre 1991 nell'intervento un'occasione della cerimonia di giuramento degli allievi sottufficiali in Velletri,

gli esprime la piena solidarietà per la campagna denigratoria di cui è oggetto, interpretando i suoi interventi demolitori, "picconate", quali autorevoli contributi per realizzare la moralizzazione delle istituzioni». È certamente doveroso distinguere tra l'Arma dei carabinieri ed il Cocer e tra questa presa di posizione e l'insieme degli organismi di rappresentanza delle forze armate. Ma la pronta risposta all'appello del primo dicembre dimostra tutta la pericolosità costituzionale dei comportamenti del presidente. Egli tenta di creare un circuito privilegiato con settori delle forze armate che tagli via il rapporto con gli organi costituzionali dello Stato e crei la base di un oscuro ed equivoco potere personale.

c) Nei confronti della loggia eversiva P2 il presidente ha sempre mantenuto un atteggiamento ambiguo. Non ha mai espresso un giudizio critico; ha attestato che a suo avviso molti piduisti erano patrioti; ha detto di non sapere bene cosa è la Loggia P2, sulla quale ha lavorato una commissione parlamentare d'inchiesta, le cui conclusioni sono state approvate dal Parlamento. Il Parlamento inoltre ha approvato una legge (legge 25 gennaio 1982 n. 17) che scioglie l'associazione P2, provvedimento preso in precedenza solo per altre due associazioni: il partito nazionale fascista e il movimento terrorista Ordine nuovo. Ma il presidente dice di non sapere cosa è la P2, agendo così per delegittimare il lavoro del Parlamento e una legge dello Stato.

d) Il presidente ricorre abitualmente alla denigrazione, all'ingiuria, al dileggio e all'insinuazione. In tal modo tenta di condizionare il comportamento delle persone offese e di prevenire critiche politiche nei suoi confronti.

23 I denunciati hanno deciso di compiere questo estremo atto di garanzia costituzionale anche perché non v'è stata alcuna adeguata reazione da parte degli altri organi costituzionali dello Stato. In alcuni casi è stato il governo ad impedire che il Parlamento si pronunciasse. In altri casi, all'interno del governo e all'interno del Parlamento, il principio di maggioranza ha fatto sordamente agio su tutto, con smarrimento del senso dello Stato.

È proprio in queste circostanze che soccorrono i principi fondamentali della democrazia e dello Stato di diritto sanciti dalla Costituzione.

Solleviamo, davanti al Comitato parlamentare, una questione di particolare rilevanza democratica, arrivata a configurare gli estremi dell'attentato alla Costituzione.

L'atto che compiamo ha lo scopo di fermare un processo degenerativo delle istituzioni.

Potrà così avviarsi un processo riformatore per sviluppare i caratteri democratici della nostra Costituzione, nel rispetto delle sue regole, a garanzia di tutti i cittadini. Ugo Pecchioli, Giulio Quercini, Franco Giustini, Giorgio Macchiata, Roberto Maffioletti, Anna Maria Pedrazzi Cipolla, Renato Pollini, Ugo Sposetti, Maria Taddei, Giglia Tedesco Tatò, Graziella Tossa Bruti, Luciano Violante, Roma, 5 dicembre 1991



conbipel

DOMENICA APERTO

Un grande mistero sta appassionando in questi giorni gli amanti della moda.

Un mistero nascosto tra intrighi, passioni, pellicce da sogno ed esclusivi capi Conbipel.

Richiedete il catalogo nel Centro Conbipel più vicino: vi darà la chiave giusta per scoprire la moda autunno-inverno di quest'anno e vi fornirà gli indizi utili per svelare il mistero della scomparsa di Debora.

A Cocconato d'Asti domenica grande sfilata di presentazione della collezione autunno-inverno.

► TORINO - Corso Bramante, 27 - Via Amendola, 4 ► VENARIA (TO) - Piazzale Città Mercato ► ALESSANDRIA - Piazza Garibaldi, 11 ► BIELLA (VC) - Tang. Corso Europa, 20 ► CUNEO - Via Roma, 31 ► AOSTA - Quart. Centro Commerciale Amerique ► GENOVA - Zona Picapietra - Via XII Ottobre 18/R ► TREZZANO S.N. (MI) - Tang. Ovest uscita Lorenteggio Vigevano ► COLOCNO M. (MI) - Tang. Est uscita Cologno Nord Brughiero ► MILANO - Corso Buenos Aires, 64 ► VARESE - Via Casula, 21 ► CUNEO (BG) - Statale Briantea, via Bergamo, 40 ► BRESCIA - Centro Comm. S. Carlo Aust. MI-VE uscita BS Centro ► VERONA - S. Martino B.A. Autost. MI-VE uscita VR est ► VENEZIA - Inizio Statale Romea Zona Centro Comm. Panorama ► OCCIBELLO (RO) - Autost. PD-BO uscita Occhiobello ► PARMA (BAGANZOLINO) - Autost. MI-BO uscita Parma ► MONTECATINI T. (PT) Autost. FI-Mare uscita Montecatini ► ROMA - EUR - Via C. Colombo, 456 A 500 m Fiera di Roma - V. Casilina, 1115 G.R.A. uscita 18 ► COCCONATO D'ASTI (AT) Tel. 0141/907656

PERCHÉ SE N'È ANDATA
DEBORA TAYLOR?
SVELATE IL MISTERO. POTRETE
VINCERE PIÙ DI 100 CAPI CONBIPEL
IN PELLE, SHEARLING
E PELLICCIA.
Aut. Min. Conc.